

## Tar Perugia L'offerta «blinda» la procedura di gara

**Vittorio Italia**

È illegittima la delibera di un dirigente comunale che ha annullato il bando di gara per la vendita di un immobile del patrimonio disponibile di un comune e ha stabilito - dopo che era stata presentata un'offerta - di non procedere all'aggiudicazione.

Così ha deciso il Tar Umbria-Perugia, nella sentenza 819/2009, che ha stabilito alcuni importanti principi sui limiti dell'attività amministrativa contrattuale del comune. Il caso riguardava una procedura di alienazione, iniziata con un bando, di un terreno di proprietà del comune. A questa procedura di gara aveva partecipato una sola perso-

na, presentando una congrua offerta. Ma il comune, per ragioni che non emergono dalla narrativa di fatto della sentenza, ha preferito dare questo terreno in locazione a un altro soggetto privato. Il dirigente ha quindi deliberato di non dar corso all'aggiudicazione e di annullare il bando di gara. La persona che aveva presentato l'offerta ha impugnato la delibera del dirigente, e ne ha chiesto l'annullamento. I giudici hanno accolto il ricorso, e hanno argomentato seguendo questo percorso logico: 1) Il comune è un ente pubblico che, anche quando agisce in base alle regole del diritto privato, è tenuto a rispettare i canoni fondamentali dell'azione ammini-

strativa, e tra questi vi sono l'imparzialità e il buon andamento, inteso come il perseguimento dell'interesse pubblico oggettivamente considerato; 2) Ogni scelta del comune deve essere basata sull'interesse pubblico, e devono essere tutelate anche le «controparti negoziali», che hanno una legittima aspettativa a che il comune agisca soltanto per l'interesse pubblico; 3) Il bando poteva essere annullato "prima" dell'esperimento della gara, ma non «dopo che era stata presentata l'offerta», perché la persona che l'aveva presentata aveva maturato una legittima aspettativa a concludere il contratto; 4) In conseguenza, la delibera che cancella il bando di

gara è illegittima e deve essere annullata. La sentenza è esatta. L'aspettativa del privato si traduce in una posizione giuridica che può essere fatta valere, come interesse legittimo, davanti al giudice amministrativo. La "buona fede" è un dovere che spetta al privato e alla pubblica amministrazione, ed entrambi possono pretendere l'osservanza. La pubblica amministrazione si deve "fidare" del privato, ma anche il privato deve avere un "affidamento" nel comportamento della pubblica amministrazione, che deve agire in "buona fede" e con l'unico obiettivo della realizzazione dell'interesse pubblico.

